

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

**PNRR, Missione 2, componente 1, investimento
2.2 "Parco Agrisolare"**

DM 25 marzo 2022

Finalità

Obiettivo principale della misura è la riduzione dell'impatto ambientale della **filiera agroalimentare**, incentivando la realizzazione di impianti fotovoltaici grazie all'installazione di **pannelli fotovoltaici** su una superficie complessiva, costituita da tetti di edifici a uso produttivo nei **settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, ivi compresi edifici destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'**attività agrituristica**.

Risorse finanziarie

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a **1.500 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, di cui:

- **1.200 milioni di euro** sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
- **150 milioni di euro** sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- **150 milioni di euro** sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Il 40% delle risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria;
- b) **imprese agroindustriali**;

- c) **cooperative agricole** che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le **cooperative o loro consorzi** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

I soggetti beneficiari devono avere come codice ATECO prevalente uno dei codici ATECO di cui all'Allegato B - **Elenco Codici Ateco**.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad 7.000,00 euro.

Ai fini dell'accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario deve:

- realizzare gli interventi previsti dal presente bando, sostenendone le spese;
- avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
- risultare titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico ed essere firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i requisiti elencati nell'Allegato I.

Attività ammissibili

Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'**installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp**.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi complementari:

- a) **rimozione e smaltimento dell'amianto** (e, se del caso, l'eternit) dalle coperture dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico;
- b) **realizzazione dell'isolamento termico dei tetti** tale da garantire un miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato;
- c) **realizzazione di un sistema di aerazione** (compresa l'installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Per ulteriori informazioni vedere l'allegato "**Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto**".

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi devono:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- b) essere realizzati, collaudati e rendicontati **entro 18 mesi** dalla data della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, e comunque **entro il 30 giugno 2026**;
- c) prevedere una **spesa massima ammissibile** per singolo progetto pari a **euro 750.000,00**, nel limite massimo di **euro 1.000.000,00** per singolo Soggetto beneficiario;
- d) assicurare il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (v. Allegato III).

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese riferite all'**installazione dell'impianto fotovoltaico fino a € 1500/kWp**:
 - acquisto e installazione dei componenti costituenti l'impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l'ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell'impianto;
 - approntamento cantiere e direzione lavori;
 - fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti;
 - spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete eventualmente necessario, l'assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
- b) le spese di acquisto e installazione di **sistemi di accumulo di energia** elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **1.000 €/kWh**, nel limite di **euro 50.000,00**:
 - acquisto e installazione di batterie di accumulatori;

- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo¹;
- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

c) spese per **installazione di dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile**, nel limite massimo ammissibile pari a:

- **€ 1.500,00** per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
- **€ 4.000,00** per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
- **€ 250,00/kW**, e fino a un massimo di **€ 15.000,00** per l'installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.

Sono ammessi solo impianti, sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **€ 700/kWp**, per la realizzazione di **uno o più interventi complementari**:

1. Spese per la **rimozione e lo smaltimento dell'amianto e/o eternit**:

- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
- decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;

¹ A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l'installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall'acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all'impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi).

- oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).

2. Spese per **isolamento termico dei tetti**

- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario);
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

3. Spese per **sistemi di areazione:**

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario).

Per tutti gli interventi sopra descritti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le **spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali** richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

Agevolazione

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, secondo lo schema riportato nell'allegato II.

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso

bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Presentazione della domanda

Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all'indirizzo www.gse.it a decorrere dalle **ore 12:00:00 del 27 settembre 2022** e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.


ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiare devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
5. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
6. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
8. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- 
- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

ALLEGATO II

Intensità massima di agevolazione

Le intensità massime di agevolazione sono:

1. per gli “Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria”:

- **50%** per le Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e in transizione;
- **40%** per le Altre Regioni.

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere **maggiorate di 20 punti percentuali** nel caso in ci:

- il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data di presentazione della Proposta;
- l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell’11/11/2021.

2. per gli “Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli”:

- **50%** per le Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e in transizione;
- **40%** per le Altre Regioni.

3. per gli “Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014”:

- **30%** dei costi ammissibili per le grandi imprese;
- **40%** dei costi ammissibili per le medie imprese;
- **50%** dei costi ammissibili per le piccole imprese.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di **15 punti percentuali** per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

ALLEGATO III

Indicazioni rispetto principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH)

Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" è riportato al paragrafo 6.2 ed è riferito esclusivamente alla Fase Progettuale.

Per quanto concerne la fase di fine lavori, la documentazione specifica per il rispetto del principio DNSH sarà riportata nei successivi Provvedimenti, dedicati alla suddetta fase.

Di seguito si riportano i principi di riferimento:

1. **nel caso l'intervento riguardi esclusivamente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico**, il progetto dovrà rispettare le disposizioni del CEI e le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione; le suddette prescrizioni verranno riscontrate dallo schema elettrico unifilare di progetto e dalla relazione tecnica, come indicato nel paragrafo 6.2. Inoltre, dovrà essere dichiarato, all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che i moduli fotovoltaici che si intendono installare rispetteranno gli obblighi previsti dal D.lgs. 49/2014 e dal D.lgs. 118/2020 in materia di fine vita;
2. **nel caso si intendano realizzare uno o più interventi complementari all'installazione dell'impianto fotovoltaico** (rimozione dell'amianto, realizzazione dell'isolamento termico del tetto e/o realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto), dovrà essere inviata, oltre alla specifica documentazione prevista al paragrafo 6.2 per tali interventi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)".

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

PNRR - Missione 2, Componente 1 - Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”

Elenco dei codici ATECO

22.08.2022

1) Premessa

Come previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2022, n. 140119, che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura “Parco Agrisolare”, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un'intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all'appartenenza del Soggetto beneficiario, rispettivamente, alla Tabella 1A, alla Tabella 2A o alla Tabella 3A del Decreto, come di seguito descritto.

Come meglio specificato nel *Manuale utente Parco Agrisolare*, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all'atto della presentazione della Proposta:

- indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene;
- successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.

Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell'azienda non corrisponda a quelli indicati nell'Elenco ATECO di cui di seguito, l'azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell'apposito slot “*Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione*” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica.

2) Classificazione dei Soggetti beneficiari nelle Tabella 1A, 2A, 3A dell'Allegato A del Decreto ministeriale 25 marzo 2022

Alla luce del Decreto ministeriale innanzi richiamato, art. 5 comma 2, rientrano:

- nella Tabella 1A: le aziende agricole attive nella produzione primaria;
- nella Tabella 2A: le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- nella Tabella 3A: le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese.

Per “prodotto agricolo”, si intendono i prodotti elencati nell'Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, richiamato dall'articolo 38 del TFUE, ad ogni buon fine reso disponibile sul sito del Mipaaf nella sezione dedicata al presente Avviso pubblico.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

3) ELENCO CODICI ATECO

Produzione agricola primaria

TABELLA 1A. AZIENDE AGRICOLE CONNESSE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA.

Codice ATECO	Titolo ATECO
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.11	Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi
01.11.1	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi oleosi
01.11.20	Coltivazione di semi oleosi
01.11.3	Coltivazione di legumi da granella
01.11.30	Coltivazione di legumi da granella
01.11.4	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12	Coltivazione di riso
01.12.0	Coltivazione di riso
01.12.00	Coltivazione di riso
01.13	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
01.13.1	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.2	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.21	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.29	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.4	Coltivazione di patate
01.13.40	Coltivazione di patate
01.14	Coltivazione di canna da zucchero

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

01.14.0	Coltivazione di canna da zucchero
01.14.00	Coltivazione di canna da zucchero
01.15	Coltivazione di tabacco
01.15.0	Coltivazione di tabacco
01.15.00	Coltivazione di tabacco
01.16	Coltivazione di piante tessili
01.16.0	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19	Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
01.19.1	Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.10	Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.2	Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.21	Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo
01.19.29	Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo
01.19.9	Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.19.90	Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.21	Coltivazione di uva
01.21.0	Coltivazione di uva
01.21.00	Coltivazione di uva
01.22	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.22.0	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.22.00	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23	Coltivazione di agrumi
01.23.0	Coltivazione di agrumi
01.23.00	Coltivazione di agrumi
01.24	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.24.0	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.24.00	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
01.25.0	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.25.00	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26	Coltivazione di frutti oleosi
01.26.0	Coltivazione di frutti oleosi
01.26.00	Coltivazione di frutti oleosi
01.27	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.27.0	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.27.00	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.28.0	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.28.00	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

01.29	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.29.0	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.29.00	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.30	Riproduzione delle piante
01.30.0	Riproduzione delle piante
01.30.00	Riproduzione delle piante
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.41	Allevamento di bovini da latte
01.41.0	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.41.00	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42	Allevamento di altri bovini e di bufalini
01.42.0	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.42.00	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43	Allevamento di cavalli e altri equini
01.43.0	Allevamento di cavalli e altri equini
01.43.00	Allevamento di cavalli e altri equini
01.44	Allevamento di cammelli e camelidi
01.44.0	Allevamento di cammelli e camelidi
01.44.00	Allevamento di cammelli e camelidi
01.45	Allevamento di ovini e caprini
01.45.0	Allevamento di ovini e caprini
01.45.00	Allevamento di ovini e caprini
01.46	Allevamento di suini
01.46.0	Allevamento di suini
01.46.00	Allevamento di suini
01.47	Allevamento di pollame
01.47.0	Allevamento di pollame
01.47.00	Allevamento di pollame
01.49	Allevamento di altri animali
01.49.1	Allevamento di conigli
01.49.10	Allevamento di conigli
01.49.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.49.20	Allevamento di animali da pelliccia
01.49.3	Apicoltura
01.49.30	Apicoltura
01.49.4	Bachicoltura
01.49.40	Bachicoltura
01.49.9	Allevamento di altri animali n.c.a.
01.49.90	Allevamento di altri animali n.c.a.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.50	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.50.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.50.00	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.1	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
02.10	Silvicoltura ed altre attività forestali
02.10.0	Silvicoltura e altre attività forestali
02.10.00	Silvicoltura e altre attività forestali
02.3	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
02.30	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.30.0	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.30.00	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
03	PESCA E ACQUACOLTURA
03.2	ACQUACOLTURA
03.21	Acquacoltura marina
03.21.0	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.21.00	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22	Acquacoltura in acque dolci
03.22.0	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
03.22.00	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

Trasformazione di prodotti agricoli in agricoli

TABELLA 2A. AZIENDE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN AGRICOLI.

Codice ATECO	Titolo ATECO
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
01.63	Attività successive alla raccolta
01.63.0	Attività che seguono la raccolta
01.63.00	Attività che seguono la raccolta
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina
01.64.0	Lavorazione delle sementi per la semina
01.64.01	Pulitura e cernita di semi e granaglie

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

01.64.09	Altre lavorazioni delle sementi per la semina
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
10.11	Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
10.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.12.0	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.0	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.2	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.20.0	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.3	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39	Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
10.39.0	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.4	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.41	Produzione di oli e grassi
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.5	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.51.1	Trattamento igienico del latte
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.2	Produzione dei derivati del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.6	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.61	Lavorazione delle granaglie
10.61.1	Molitura del frumento
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.2	Molitura di altri cereali
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.3	Lavorazione del riso
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.62.0	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.81	Produzione di zucchero
10.81.0	Produzione di zucchero
10.81.00	Produzione di zucchero
10.83	Lavorazione del tè e del caffè
10.83.0	Lavorazione del tè e del caffè
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84	Produzione di condimenti e spezie
10.84.0	Produzione di condimenti e spezie
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.9	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

10.92.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02	Produzione di vini da uve
11.02.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.0	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.06	Produzione di malto
11.06.0	Produzione di malto
11.06.00	Produzione di malto

Trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e altre imprese

TABELLA 3A. AZIENDE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN NON AGRICOLI E ALTRE IMPRESE

Codice ATECO	Titolo ATECO
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
01.61	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.61.0	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.61.00	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62	Attività di supporto alla produzione animale
01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.62.01	Attività dei maniscalchi
01.62.09	Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

02.2	UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.20	Utilizzo di aree forestali
02.20.0	Utilizzo di aree forestali
02.20.00	Utilizzo di aree forestali
02.4	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
02.40	Servizi di supporto per la silvicoltura
02.40.0	Servizi di supporto per la silvicoltura
02.40.00	Servizi di supporto per la silvicoltura
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.5	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.52	Produzione di gelati
10.52.0	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.7	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.71	Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.72.0	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati
10.85.0	Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

10.89	Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.0	Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.05	Produzione di birra
11.05.0	Produzione di birra
11.05.00	Produzione di birra
11.07	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.0	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
12	INDUSTRIA DEL TABACCO
12.0	INDUSTRIA DEL TABACCO
12.00	Industria del tabacco
12.00.0	Industria del tabacco
12.00.00	Industria del tabacco

Nota bene:

Eventuali motivate osservazioni sulle presenti Tabelle potranno pervenire al Ministero all'indirizzo PEC saq2@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre la data di apertura della finestra temporale di presentazione delle Proposte sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE.

Sardegna

Tabella 2: Elenco delle Regioni meno sviluppate e delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato

4 Interventi e Spese ammissibili

4.1 Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l'impianto fotovoltaico deve essere di **nuova costruzione** e con potenza di picco complessiva (espressa in kW_p) non inferiore a 6 kW_p e non superiore a 500 kW_p, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25; il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema *Gaudi* di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kW_p, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto "Parco Agrisolare" esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti *impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo*).

Tale previsione non si applica alle aziende rientranti nella Tabella 3A dell'Allegato A del Decreto.

Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, si segnala che questi ultimi devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii., in materia di gestione del fine vita, e, quindi, risultare immessi sul mercato a seguito dell'entrata in vigore della succitata normativa da Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti ai Sistemi di gestione di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014.

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all'invio della Proposta e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
- l'impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale, così come risultante dal portale GAUDI' di Terna e da evidenze documentali (Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell'energia, Regolamento di esercizio).

Si precisa, inoltre, che l'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale.

Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento, è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda.

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii..

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesto nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento.

La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

4.2 Capacità produttiva impianto fotovoltaico

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del Decreto, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.

Per "**fabbisogno energetico dell'azienda**" si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell'intervento da realizzare.

A tal fine si specifica che, in fase di progettazione, il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il **tool** denominato "**PVGIS**" del JRC (*Joint Research Centre* della Commissione Europea), disponibile al seguente *link* https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

La procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell'impianto oggetto della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura, dovrà prevedere:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente il manufatto sul quale verrà installato l'impianto fotovoltaico;
- la selezione del valore "PVGIS-SARAH2" nel campo "Database di radiazione solare";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "Tecnologia FV";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari, in ogni caso, al **14%**, da inserire nel campo "Perdite di sistema [%]";
- la modalità di installazione "sul tetto/integrato nell'edificio", presente nel campo "Posizione montaggio".

Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (denominato "Produzione annuale FV [kWh]"), presente nella sezione "Riassunto", strettamente correlato al valore di potenza nominale dell'impianto definito in fase di progettazione e inserito nell'apposito campo "Potenza FV di picco [kWp]", non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell'azienda nel sito in cui è realizzato l'intervento.

Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali, di seguito rappresentate.

In relazione ai consumi medi annui di energia elettrica dell'azienda, si specifica che dovranno essere attestati dalle bollette dell'energia elettrica, intestate all'azienda/impresa agricola, riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.

Qualora l'azienda/impresa abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari, fermo restando i limiti sul volume di affari relativo all'anno fiscale 2021, come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto.

Laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli eventuali consumi di energia termica, nelle modalità nel seguito rappresentate.

Qualora si intenda computare, nel dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, il fabbisogno di energia termica dell'azienda agricola di cui alle Tabelle 1A e 2A, si riportano a seguire le modalità operative per la determinazione dell'energia elettrica equivalente.

Con riferimento ai consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica, indipendentemente dall'apparecchiatura utilizzata, al fine di dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile, attestata da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all'intero

anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre)⁴ o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva all'1 gennaio 2021.

Per la determinazione della suddetta energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico dell'azienda o, ad esempio, dell'energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, dovranno essere utilizzati i fattori di conversione riportati in Tabella 3 e procedere al calcolo secondo le modalità di cui alla formula seguente:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum_i(Q_i \times f_{\text{tep},i})}{0,187} \times 10^3 \text{ [kWh}_e\text{]}$$

Dove:

Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{\text{tep},i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio

In ogni caso, l'energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica non potrà superare il valore di energia elettrica relativo ai consumi dell'azienda nell'anno solare di riferimento precedentemente definito.

Fonte o vettore energetico	Unità di misura	Fattore di conversione ($f_{\text{tep},i}$)
Gasolio	t	1,02
	litri	0,00086
Olio combustibile	t	0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	t	1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	litri	0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Sm ³	0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Nm ³	0,00267
Oli vegetali	t	0,88
	litri	0,00079
Pellet	t	0,40
Legna macinata fresca (cippato)	t	0,20
Gas naturale	Sm ³	0,000836
	Nm ³	0,000882

⁴ Come previsto per i consumi di energia elettrica, anche per l'attestazione dei consumi di energia termica e/o di combustibili utilizzati, è possibile considerare l'annualità in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni.

Gas Naturale Liquefatto (GNL)	t	1,08
Biogas	Sm ³	0,00052
	Nm ³	0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistato	MWh	0,103
	GJ	0,029

Tabella 3: Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente

Esempio per il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico

Al fine del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico a servizio di un'azienda ricompresa nella Tabella 1A o 2A dell'Allegato A del Decreto, si riporta di seguito un esempio di calcolo, utile per la determinazione della potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, con riferimento ad un'azienda agricola attiva nella produzione agricola primaria e caratterizzata da specifici consumi.

L'azienda agricola di riferimento, nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, è in possesso della documentazione atta ad attestare un consumo di energia elettrica prelevata dalla rete pari a 7.000 kWh_e.

Al contempo, l'Azienda è nelle condizioni di poter attestare, tramite opportune evidenze documentali, i consumi di gasolio e GPL volti alla produzione di energia termica ad uso riscaldamento pari – rispettivamente – a 1.000 litri di gasolio e 500 Sm³ di GPL.

Il primo passo consiste nel determinare il consumo combinato di energia termica ed elettrica sommando all'energia elettrica prelevata dalla rete l'energia elettrica equivalente, ovvero l'energia elettrica calcolata utilizzando la formula per il calcolo dell'energia elettrica equivalente, precedentemente riportata, e gli specifici fattori di conversione indicati in Tabella 3.

In particolare, tenendo conto dei consumi di gasolio e di GPL di cui sopra, l'energia elettrica equivalente consumata dall'Azienda è pari a:

$$\begin{aligned} \text{Energia Elettrica Equivalente} &= \frac{\sum_i (Q_i \times f_{tep,i})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(Q_{\text{gasolio}} \times f_{tep,\text{gasolio}}) + (Q_{\text{GPL}} \times f_{tep,\text{GPL}})}{0,187} \times 10^3 = \\ &= \frac{(1.000 \times 0,00086) + (500 \times 0,00253)}{0,187} \times 10^3 = 11.363,64 \text{ kWh} \end{aligned}$$

con:

$$Q_{\text{gasolio}} = 1.000 \text{ litri}$$

$$Q_{\text{GPL}} = 500 \text{ Sm}^3$$

$$f_{tep,\text{gasolio}} = 0,00086 \text{ tep/litri}$$

$$f_{tep,\text{GPL}} = 0,00253 \text{ tep/Sm}^3$$

$$\text{fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria} = 0,187 \text{ tep/MWh}$$

Come specificato nel presente paragrafo, l'energia elettrica equivalente calcolata non potrà superare il valore di energia elettrica consumata nell'anno solare 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, che, nel caso specifico, risulta pari a 7.000 kWh_e.

Di conseguenza, essendo l'energia elettrica equivalente calcolata pari a 11.363,64 kWh_e, l'Azienda potrà computarla nel calcolo fino a un massimo di 7.000 kWh_e.

Al fine di determinare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'Azienda, è necessario sommare l'energia elettrica effettivamente consumata e l'energia elettrica equivalente, tenendo conto del limite suesposto.

$$\begin{aligned}
 \text{Consumo Elettrico Combinato} &= \text{Energia Elettrica Prelevata} + \text{Energia Elettrica Equivalente} = \\
 &= 7.000 \text{ kWh}_e + 7.000 \text{ kWh}_e = \mathbf{14.000 \text{ kWh}_e}
 \end{aligned}$$

Noto il consumo elettrico combinato, è possibile procedere al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico attraverso l'utilizzo dell'applicativo "PVGIS", disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

Nel caso specifico, tenuto conto che l'Azienda risulta ubicata nei pressi di Terni, è possibile identificare il sito di installazione inserendo l'indirizzo (o, in alternativa, le coordinate geografiche – latitudine e longitudine – come visibile in Figura 1) nello specifico box e cliccando successivamente sul pulsante "Vai!".




Figura 1: Schermata principale dell'applicativo "PVGIS"

Individuato il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico, nella sezione "FV IN RETE" di "PVGIS" si procede impostando i parametri di progetto dell'impianto fotovoltaico, ricordando che la potenza di picco deve essere tale da garantire una produzione annua paragonabile al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato, nel rispetto della soglia del 5% richiamata in premessa.

Nel caso specifico, con riferimento all'impianto progettato per l'Azienda, sono stati inseriti i seguenti parametri:


- Database di radiazione solare: **PVGIS-SARAH2**
- Tecnologia FV: **Silicio cristallino**
- Potenza FV di picco [kWp]: **10,5**

(Il valore indicato consente il corretto dimensionamento dell'impianto in relazione al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato)

- Perdite di sistema [%]: **14**
- Posizione montaggio: **Sul tetto / Integrato nell'edificio**
- Inclinazione [°]: **30**
- Orientamento [°]: **0**

Dopo aver inserito i parametri su indicati, cliccando sul pulsante "Mostra risultati" sarà possibile verificare, nella sezione "Output del calcolo", il valore di energia elettrica calcolata come produzione annua dell'impianto.

Il report della simulazione è scaricabile in formato pdf (attraverso la specifica funzionalità di "PVGIS", cliccando sul pulsante "PDF") ed è uno dei documenti da allegare in fase di invio della Proposta.



The screenshot shows the PVGIS web application interface. On the left is a map of Terni, Italy, with a location pin. The main area contains input fields for location (42.575, 12.644), altitude (128m), and PVGIS version (5.2). There are sections for 'Usare ombre locali' and 'Opzioni montaggio fisso'. A 'Mostra risultati' button is highlighted with a red box and labeled '2)'. A 'PV IN RETE' tab is highlighted with a red box and labeled '1)'.

Figura 2: Esempio di inserimento dei parametri nell'applicativo "PVGIS"




Figura 3: Report fornito dalla simulazione effettuata dall'applicativo "PVGIS"

Sulla base dei parametri inseriti in "PVGIS", l'impianto fotovoltaico progettato, di potenza di picco pari a 10,5 kW_p, garantirebbe una produzione di energia elettrica annua pari a 14.417,67 kWh ("Produzione annuale FV [kWh]"), come emerso dalla simulazione "PVGIS" (Figura 3), in linea coi consumi di energia elettrica e termica dell'azienda e nel rispetto della soglia del 5% indicata in premessa.

4.3 Spese ammissibili

Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l'accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva comunque non superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Il Decreto dispone che il Soggetto Beneficiario, nell'ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l'ammissibilità della Proposta, provvede a definire l'importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l'importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori (Fase 2) verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della Proposta.

Si precisa che, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, sono consentite variazioni progettuali dell'intervento presentato e approvato a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica degli edifici e che, in ogni caso, non determinino il superamento dell'importo del contributo riconosciuto.

L'articolo 6, comma 5, del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all'investimento sostenuti per:

- a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- b) acquisto di beni usati;
- c) acquisto di beni in leasing;
- d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- f) lavori in economia;
- g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- h) prestazioni gestionali;
- i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;